SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 318-A)

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BUSSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1959

Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ONOREVOLI SENATORI. — Ritorna al nostro esame ed alle nostre deliberazioni sotto forma di disegno di legge la nuova disciplina del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, già oggetto del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 387, nel testo che, attraverso un ampio dibattito, era risultato da noi approvato il 1° dicembre 1958 in sede di conversione in legge.

Il decreto-legge, come da noi riformato, non trovò buona sorte nell'altro ramo del Parlamento, che, nella sua sovranità, ritenne di non entrare nel merito e decise, a ragione di una diversa valutazione politica sul ricorso al decreto-legge, il non passaggio agli articoli.

La Camera dei deputati, per altro, nell'ordine del giorno votato nella seduta dell'11 dicembre 1958, persuasa che nel settore si dovesse provvedere prontamente a rinnovata organica disciplina, sollecitava il Governo a nuova iniziativa in forma di normale disegno di legge.

Il Governo, sensibile alle sollecitazioni contenute in tale ordine del giorno della Camera, indubbiamente conscio che il lavoro svolto dal Senato aveva recato un contributo prezioso ed esauriente alla richiesta regolamentazione della materia, ha ritenuto costituisse « atto di consapevole responsabilità » l'accettare il testo che già aveva riportato l'approvazione di questo ramo del Parlamento e che pure già aveva raccolti consensi numerosi anche nell'altro, ed in particolare il favorevole parere di quella Commissione industria e commercio.

Un tale gesto del Governo non può non essere da noi sottolineato, anche per il valore che esso ha come esplicito apprezzamento del lavoro svolto dal Senato e come indice dello scrupolo che il Governo pone nel rispetto delle prerogative del Parlamento.

Sembrerebbe logico ora poter rispondere a questo nuovo atto del Governo, tenuto conto anche che neppure due mesi ci separano dal recente nostro appassionato dibattito sulla stessa materia e dalle nostre deliberazioni, provvedendo, *sic et simpliciter*, alla riapprovazione del testo già da noi elaborato, che ora ci è riproposto in forma di disegno di legge.

Forse una più sollecita decisione in tale senso, quale si sarebbe potuta avere dalla approvazione in sede deliberante da parte della 9ª Commissione industria e commercio, sarebbe stata anche apprezzata dalla pubblica opinione, se pur è vero che, a volte, maggiori e più complete informazioni ed ulteriori ripensamenti possono condurre a rimediate formule, ritenute migliori.

Ed è a ragione di una tale possibilità che il vostro relatore si è fatto scrupolo di un riesame completo di tutta la precedente elaborazione, vincendo la facile tentazione di rifarsi sbrigativamente alla precedente relazione. Resta tuttavia evidente che la nuova relazione deve solo tradursi in una breve sintesi da valere come semplice guida del nuovo dibattito.

È indubbio che ora il cammino è più libero e spianato. Son cadute le ragioni del contendere che su motivi pregiudiziali resero spinoso l'*iter* del decreto-legge e che valsero il definitivo dissenso dell'altro ramo del Parlamento: ora la nuova discussione non può che esser di merito. Sul merito una constatazione preliminare si impone, così come del resto ha già rilevato il Governo nella sua breve presentazione del disegno di legge.

Si deve constatare cioè che, sostanzialmente, da ogni parte politica si è convenuto sulla necessità di una nuova disciplina dei mercati, non solo, ma sulla idoneità al fine della attuazione di norme atte a liberalizzare il commercio dei prodotti considerati da tale nuova regolamentazione.

Liberalizzare, e liberalizzare intanto un settore economico molto sensibile, per concorrere a contenere quanto meglio possibile il costo della vita, pur avendo coscienza che le nuove norme non potranno da sole costituire l'unica sicura medicina per risolvere la complessa situazione dei prezzi al consumo.

La finalità di liberalizzazione del settore, già posta in rilievo dal vostro relatore nella precedente relazione, resta il carattere indicativo delle nuove norme, e come tale naturalmente deve essere intesa realmente quale un primo passo verso la rottura di tutti quei vincoli giuridici o di fatto che, di loro na-

tura, conducono alla formazione di zone di rispetto, di vere e proprie riserve a favore solo di pochi fortunati ed a danno di molti consumatori.

Chi, intervenendo nel precedente dibattito, credette di svalutare in anticipo ogni efficacia delle nuove norme assumendo l'esistenza di ben altri e più dannosi monopoli, se realmente è d'avviso che ogni monopolio debba cadere, onde il principio economico della libera concorrenza possa assolvere alla sua funzione equilibratrice sui prezzi, non può non consentire che anche il primo passo previsto dal disegno di legge in esame vada fatto. In economia, si sa, come, del resto, in ogni umana manifestazione, emergono di tempo in tempo sviluppi degenerativi che devono essere oggetto di vigile osservazione da parte di chi ha la responsabilità del pubblico bene; ove tali sviluppi degenerativi determinino catene capaci di impedire il normale e retto svolgimento dei traffici in conformità delle naturali leggi economiche, l'intervento regolatore della legge va accettato.

È evidente che se si inizia a spezzare qualche anello di tali catene, non potranno mancare poi le successive ripercussioni anche sulle altre diverse fasi del processo economico che va dalla produzione al consumo. Ciò vale tanto più per i settori considerati dal disegno di legge in esame.

Il relatore alla Camera sul decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, già riformato dal Senato, onorevole Graziosi, con felice sintesi indicò nella sua relazione le ripercussioni che si sarebbero rese possibili anche per la produzione ed ebbe a scrivere:

« È un primo passo in avanti che il Governo ha con coraggio compiuto nella speranza che una nuova disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, della carne e dei prodotti ittici conduca gli interessati ai diversi settori di cui trattasi a liberamente operare e, nel gioco leale della legge economica della concorrenza, determinino situazioni favorevoli non soltanto per il consumo, ma anche per la produzione, che è legata al problema per i seguenti motivi fondamentali: potersi organizzare per accorciare le distanze che attualmente esistono tra le aziende agricole e i consumatori; ottenere un più facile smercio dei prodotti sui mercati all'ingrosso senza dover passare per quelle « cittadelle chiuse » dei mercati all'ingrosso, gestiti in monopolio dai comuni; avere la possibilità di collocare produzioni sempre maggiori in vista di un allargamento del consumo, stimolato da prezzi di costo più accessibili alla grande massa dei consumatori; realizzare incrementi produttivi in relazione alla migliorata domanda, capaci anche di ridurre, a vantaggio del consumo, i costi di produzione ».

Per altro non aveva mancato l'onorevole Graziosi di sottolineare prima che il dar inizio ad un positivo processo di liberalizzazione investendo l'attuale organizzazione del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, avrebbe senza dubbio avuto favorevole ripercussione su tutta l'economia del nostro Paese, traendo motivo ad una tale conclusione dalla constatazione del modo in cui viene destinato il reddito nazionale in tema di consumi.

Ricordando i dati relativi a tale destinazione resta conseguente il consentire che lo intervento regolatore del disegno di legge in esame varrà positivamente secondo le finalità sue proprie.

I dati ufficiali del 1957 rilevavano che su 13.438 miliardi di lire correnti di reddito nazionale, ben 10.449 miliardi sono stati impegnati per i consumi e di questi circa il 50 per cento è andato per i consumi alimentari per un totale di lire 5.456,5 miliardi.

Di essi per i soli prodotti ortofrutticoli (patate, ortaggi e frutta) 1.011,7 miliardi di lire e per carne e pesce 1.140,5 miliardi.

La spesa quindi per le sole voci dei generi interessati dal disegno di legge comportò nel 1957 lire 2.152,20 miliardi pari a circa il 16 per cento dell'intero reddito nazionale, a circa il 20,5 per cento della parte di reddito destinato al consumo ed al 40 per cento di quella impegnata per i generi alimentari. Non sembra pertanto che si possano nutrire altri ed ulteriori dubbi circa la nuova via che il Governo ha indicata, mentre è certo che ogni sforzo che si compia inteso a ridurre il costo della vita, merita incondizionato e pieno apprezzamento.

Per la disciplina in atto fino all'entrata in vigore del decreto-legge 17 ottobre 1958, numero 937, e che intanto ha ripresa efficacia in attesa che la nuova sia apprestata dal Parlamento, valga il richiamo alla esposizione già fatta nella relazione al decreto-legge. È disciplina del resto che gli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito, già svoltosi per la conversione in legge del decreto, hanno esaurientemente richiamata e commentata in via di comparazione, specie nei riferimenti di maggiore contrasto in ordine alla particolare condizione che tale disciplina riconosce ai Comuni.

Dallo studio comparato su cui fondò il dibattito sul decreto-legge risultarono le precedenti deliberazioni del Senato, frutto anche della convergenza di prudenti valutazioni di ogni parte politica sulla speciale posizione dei Comuni.

Di tali convergenti valutazioni il Senato non può oggi, ad avviso del relatore, non tenere giusto conto, per il riesame che gli viene riproposto.

Tale riesame, fatto tenendo presente il carattere distintivo del complesso di nuove norme, la liberalizzazione cioè del settore economico considerato e ricordando delle singole norme il travaglio che portò al nuovo testo licenziato dal Senato ed ora accettato dal Governo, risulterà tanto più esauriente e convincente quanto più ci si atterrà ai temi delle ricordate convergenze.

L'articolo 1 si presenta, nel testo del disegno di legge, completamente riformato in confronto all'originario testo del decreto-legge, perchè ci si è preoccupati di meglio garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e perchè si è ritenuto meritevole di particolare considerazione la situazione di fatto riguardante l'esistenza di un mercato ittico costiero anteriore al mercato all'ingrosso.

Il secondo comma dell'articolo 1 vuol così proteggere i pescatori dall'eventuale danno che essi avessero a subire ove fossero costretti alla vendita immediata sulla costa prima della operazione commerciale attuata nel mercato generale.

Detto comma non contrasta con il principio generale della liberalizzazione delle vendite all'ingrosso da tutti accettato e però, riconosciuto che nel mercato del pesce può accadere, per la debolezza dei produttori, che degli speculatori profittino della situazione alterando il normale corso dei prezzi, dispone un valido correttivo nei termini che la stessa 9ª Commissione aveva proposti.

Correttivo che potrà anche servire da stimolo perchè gli stessi produttori, ancor prima che debba esser richiesto l'intervento dell'Autorità, provvedano a correggere la loro debolezza attuando iniziative su basi cooperativistiche per la loro difesa.

Si è quindi escluso di stabilire un obbligo generale della consegna del pesce ai mercati generali, come già suggerito da alcuni senatori, confidando nella nuova vita che la categoria dei pescatori potrebbe da sè determinare alimentando la propria attività di nuovo vigore in un sentito spirito cooperativistico.

L'articolo 2, che è rimasto nel primitivo testo del decreto, ribadisce il principio di libertà statuito dal primo articolo quasi a rafforzare il carattere informativo di tutta la legge.

L'articolo 3 in aderenza ai principi fondamentali della riforma sostituisce alla licenza di commercio la semplice iscrizione ad apposito albo aperto presso le Camere di commercio. Il testo nuovo, fatti salvi tali princìpi, presenta meglio determinate tutte le maggiori garanzie che (se pure per la iscrizione all'albo non vi sarà luogo a dimostrazione di idoneità particolare), non abbiano libero accesso ai mercati generali quegli operatori economici che sieno incorsi in reati tipicamente riguardanti lo svolgimento dei traffici e contro la fede pubblica. Tali in particolare modo quelli previsti dalla legge fallimentare a titolo di frode e quegli altri già contemplati nelle norme del decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che regola il commercio all'ingrosso ed al minuto.

L'articolo 4 che il Senato, in sede di conversione, seguendo il suggerimento della 9ª Commissione, ha tratto in nuovo testo, prevede l'istituzione di una Commissione di vigilanza quale organo capace di attuare realmente quel controllo congiunto dei Comuni e delle Camere di commercio che era stato genericamente previsto dal testo originario del decreto-legge.

L'articolo 5 che costituì il *punctum dolens* nel contrasto delle opposte tesi perchè nel testo del decreto era stata tolta la possibilità ai Comuni di gestire i mercati, rappresenta nel testo nuovo il centro delle convergenze definitive delle valutazioni in sede di deliberazione.

Pensa il relatore che su un tale nuovo testo non possano rinnovarsi discussioni. È ben vero che le decisioni che il Senato ebbe a prendere al riguardo furono anche giudicate come uno svuotamento della nuova disciplina ed una mortificazione delle finalità liberalizzatrici che la stessa si era proposta, e però, se ben si riflette, si deve convenire che la possibilità lasciata ai Comuni di poter gestire i mercati non turba il principio della libertà di iniziativa, principio evidentemente in contrasto con la privativa prima in fatto esercitata dai Comuni stessi. E d'altro canto, come ha sottolineato il relatore nell'altro ramo del Parlamento, la disposizione appare « saggia ed opportuna » in quanto si « armonizza con le esigenze sempre crescenti dei Comuni a grande espansione demografica, dove l'esistenza di un solo decentrato mercato all'ingrosso comporta oneri per il dettagliante — in tempo ed in denaro — che inevitabilmente si ripercuotono sul consumatore ».

Libertà di iniziativa, dunque, capace di determinare le migliori condizioni perchè nei grandi centri sorgano più mercati all'ingrosso, quando l'opportunità economica della loro istituzione si palesi evidente nella valutazione preventiva delle condizioni in luogo da parte dell'Autorità e nell'apprezzamento dei promotori.

È il caso di richiamare qui quanto già il relatore ebbe ad osservare nella sua precedente relazione, circa la severità con la quale le iniziative devono essere esaminate in relazione alle esigenze di convenienza, al fine che non sia provveduto ad investimenti troppo onerosi in imprese non economicamente necessarie, investimenti che graverebbero al fine con le incidenze degli interessi e degli ammortamenti sui prezzi. L'articolo 6 che ripete i termini del precedente con la sola variante di una maggior competenza per valore portata da 200 milioni a 300 milioni, perchè i progetti tecnici richiedano di essere approvati dall'Autorità centrale, permette pur sempre che sugli impianti intervenga un preciso ed autorevole giudizio che non potrà non essere anche posto in relazione con lo studio delle esigenze e consistenze economiche locali.

Sul nuovo testo dell'articolo 7 che riguarda la Commissione di mercato e la sua costituzione vi è stato il consenso quasi unanime dell'Assemblea già in sede di conversione del decreto-legge; è il testo proposto dalla Commissione con un maggior rafforzamento della posizione rappresentativa riservata alle cooperative. La composizione della Commissione prevista dall'articolo 7 come di quella regolata dall'articolo 14 era stata oggetto di attenzione per altre rappresentanze di interessi. In particolare mentre le cooperative in esito al dibattito avevano trovata una loro più chiara partecipazione, era caduta la proposta di includere la rappresentanza degli industriali. Rileggendo gli atti della nostra disamina sugli emendamenti ci si può chiedere se talune considerazioni, proposte al nostro esame su un piano di natura tecnica, non debbano ora esser tenute presenti; resto tuttavia personalmente convinto che la rappresentanza delle categorie, sia sotto il più stretto profilo di interessi, sia sul piano tecnico, riguardi più specialmente la Commissione centrale di cui all'articolo 14 e non invece quella di mercato regolata dall'articolo 7.

Le Commissioni di cui all'articolo 7 hanno evidentemente limitati compiti ordinativi e di funzionamento delle compravendite in luogo e non compiti orientativi della stessa politica economica che riguarda il settore, come si ravvisano nei pareri, dei quali possono esser richiesti dalla Amministrazione dello Stato.

L'articolo 8 del nuovo testo vede sopratutto introdotta una specificazione che è stata ritenuta necessaria onde evitare ogni obiezione ed ogni riserva di carattere costituzionale.

Era stata infatti sollevata l'eccezione che l'articolo contenesse una delega legislativa implicita nel potere riconosciuto ai Ministeri competenti di dettare norme per la classificazione, gli imballaggi e la marcatura dei prodotti. Con la specificazione introdotta nel-

l'ultimo comma dell'articolo, che chiaramente indica le norme di cui trattasi quali norme regolamentari, l'eccezione non ha evidentemente più fondatezza.

Gli articoli 9, 10 e 11 si ripresentano con poche varianti all'originario testo del decreto-legge. Di esse la più rilevante è quella apportata all'ultimo comma dell'articolo 10 per precisare meglio le modalità di ingresso al mercato ai consumatori per gli acquisti al dettaglio.

Il nuovo testo dell'articolo 12, nella formulazione già proposta dalla Commissione riguarda il servizio di cassa e di tesoreria nell'ambito dei mercati, ora accetta una particolare considerazione per le Casse di risparmio da più parti suggerita.

Si è discusso, in ordine ai finanziamenti di mercati, sulla costituzione di un fondo rischi per garantire eventuali insolvenze degli operatori. Ciò dovrebbe valere per evitare gli inconvenienti di una attività certamente deplorevole per il suo carattere speculatorio ed esoso a danno soprattutto dei piccoli operatori i quali, trovando difficilmente credito presso gli istituti bancari per mancanza di adeguate garanzie, si affidano al credito privato.

Se pur è vero che iniziative del genere già esistono nei mercati e sono ivi operanti, non si vede come possa essere legalmente disciplinato un fenomeno di carattere strettamente privato, mentre si può concordare nell'auspicio che fondi di tale genere possano esser istituti per diretta iniziativa degli operatori, che sentano lo spirito della mutualità, senza che ciò possa incidere sul costo di distribuzione.

L'articolo 13 si presenta completamente rinnovato. Ricorderanno gli onorevoli senatori che esso è il risultato di una completa rielaborazione che trovò il consenso ben si può dire unanime dell'Assemblea. Tale rielaborazione completò il testo nuovo proposto dalla Commissione precisando soprattutto la durata dell'incarico affidato al Commissario da nominarsi in caso di irregolarità ed inefficienza del mercato.

Non si crede quindi che su detto articolo possano intervenire ulteriori discussioni.

Ad eccezione di altre varianti di minore rilievo riguardanti l'articolo 14 quanto alla rappresentanza della categoria nella Commissione centrale ed alla durata della carica dei componenti la Commissione, il resto del disegno di legge non presenta altre novità di particolare importanza.

CONCLUSIONI

Ritiene il relatore che la nuova presentazione della materia d'esame, come avanti esposta, sia dagli onorevoli colleghi considerata esauriente per le loro definitive decisioni.

Per le quali decisioni è a chiedersi: che attendono i consumatori, che attendono gli operatori economici più interessati?

Chi aveva soprattutto apprezzato lo spirito nuovo che informava di sè l'originario testo del decreto-legge in funzione di una ben ampia e completa liberalizzazione del settore, e che, dopo le decisioni della nostra Assemblea aveva ritenuto di poter concludere (a torto, pensa il relatore) che il Senato aveva molto svuotato di contenuto il provvedimento, si attenderà certamente che quanto meno non si provveda ad altri ritocchi che limitino maggiormente la liberalizzazione che si vuol attuare.

Ed il relatore confida che il Senato si renda conto che il Paese, anche indubbiamente scosso da quanto è accaduto, altro ora non attende che di vedere il più celermente avviata la nuova disciplina alla sua realizzazione ed alla sua applicazione.

Ogni altra remora non farebbe che perpetuare le attuali deficienze dei mercati e confermare gli ostacoli che si frappongono ad un sano commercio, nel quale presto sia corretto lo sfasamento in atto tra i prezzi all'origine e quelli di consumo.

È necessario, onorevole colleghi, ora che ci si è posti per via per sanare un settore economico malato, che il cammino sia celere. Era bastato l'annuncio della riforma perchè già il mercato segnasse le più favorevoli ripercussioni con le prime riduzioni di prezzi ed il consumatore attendeva dai lavori del Parlamento che si confermasse la nuova possibilità di miglior difesa dei bilanci familiari.

Se la caduta del decreto-legge alla Camera potè esser giudicata dall'opinione pubblica

e dalla stampa come « un voto contro i bilanci familiari » (*Gazzetta del Popolo* del 12 dicembre 1958) sarà ora certamente giudicato come rispondente a saggezza un nuovo voto del Senato che riconfermi le sue precedenti decisioni.

L'esperienza potrà forse nel tempo porre in evidenza lacune e difetti anche nella nuova disciplina, ma sarà pur sempre l'esperienza a dettare ed a suggerire i rimedi e le rettifiche: intanto va tuttavia constatato che il problema non consente ulteriori indugi. Di fronte alle riconosciute esigenze del momento ogni scrupolo per il meglio risulterebbe realmente nemico del bene.

BUSSI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari.

Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti mercati ittici di produzione, il Prefetto, in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta del Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.

Art. 2.

I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

Art. 3.

Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

I commissionari, i mandatari e gli astatori per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se già concessa:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

2) a chi è sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

3) a condannati, per delitti dolosi previsti dal Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica, o la fede pubblica, o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.

L'iscrizione deve essere revocata:

1) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;

2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'Autorità;

3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria.

Art. 4.

La vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato è svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'Autorità comunale disciplina tale attività commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

Art. 5.

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'articolo 1 può essere presa dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, da Enti e da Consorzi aventi personalità giuridica, costituiti dagli operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e, per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, con quello per la marina mercantile, qualora riconosca l'idoneità dell'iniziativa autorizza, sentita la Commissione di cui all'articolo 14 ed i Consigli comunali competenti per territorio, l'istituzione del mercato.

I mercati che vengono istituiti ad iniziativa del Comune o della Camera di commercio, industria e agricoltura possono essere costruiti e gestiti dall'Ente promotore o concessi, con apposita convenzione, per la costruzione e la gestione ad uno degli Enti e Consorzi di cui al primo comma al quale possono partecipare sia il Comune che la Camera di commercio.

La stessa norma si applica per i mercati già istituiti.

La convenzione determina i casi e le modalità per la revoca e la decadenza della concessione da pronunciarsi dall'Ente concedente.

La subconcessione è vietata ed importa la decadenza della concessione.

La convenzione e i provvedimenti di revoca e di decadenza sono sottoposti all'approvazione del Prefetto.

Art. 6.

I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 300 milioni di lire.

Qualora la spesa sia inferiore a 300 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del Prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 7.

Presso ogni mercato è istituita una Commissione di mercato presieduta dal Presidente, o suo delegato, della Camera di commercio, industria e agricoltura e composta degli altri seguenti membri nominati dal Prefetto:

1) tre rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale. Ogni Consigliere non può votare più di due nomi;

2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura designato dalla Giunta camerale;

3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) l'ufficiale sanitario;

5) tre produttori, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;

6) un commerciante all'ingrosso;

7) un commissionario o un mandatario di mercato;

8) un commerciante al minuto;

9) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

10) un abituale operatore con i mercati esteri ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività del mercato;

11) due rappresentanti delle cooperative di consumo.

Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato, i membri scelti fra i commercianti al minuto sono due.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

Delle Commissioni preposte ai mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici fanno parte il veterinario comunale e, quando si tratti di mercati all'ingrosso di prodotti ittici istituiti in Comuni litoranei, il rappresentante dell'Autorità marittima competente.

Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato di cui all'articolo 8.

I membri di cui ai numeri 5), 6), 7), 8) e 10) sono scelti tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria, rappresentative degli operatori interessati alle negoziazioni che si effettuano nel mercato.

I rappresentanti delle cooperative saranno scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Le Commissioni di mercato hanno il compito di:

a) stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilità degli impianti;

b) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge o dal regolamento di mercato;

c) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione di cui all'articolo 4, ed effettuare, a tal fine, tutti gli accertamenti e i controlli necessari.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo ed al precedente articolo 4 sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Art. 8.

Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, un regolamento tipo, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.

Nel detto regolamento tipo sono stabilite le norme relative:

a) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonché di conservazione delle merci;

b) alle modalità per la concessione dei magazzini e dei posteggi;

c) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari;

d) all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui;

e) all'orario di funzionamento del mercato;

f) ai requisiti necessari per la nomina del direttore di mercato ed ai suoi compiti specifici;

g) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;

h) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche, da parte del direttore di mercato;

i) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

Le norme regolamentari per la classificazione, l'impacco e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita, nonchè quelle relative agli imballaggi, sono stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione di cui all'articolo 14.

Art. 9.

I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti sentita la relativa Commissione ed approvati dal Prefetto.

Detti regolamenti non possono impedire il ritiro delle merci, nè imporre, per esso, il pagamento di alcun diritto. Il ritiro delle carni e dei prodotti ittici può essere vietato solo per esigenze igienico-sanitarie.

Le tariffe dei servizi di mercato sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.

Alle operazioni di facchinaggio che si svolgono nei mercati all'ingrosso non sono applicabili le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407.

In ogni caso, nei macelli e nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto da chicchessia, alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, può disporre, con provvedimento definitivo, che siano introdotte nei regolamenti di mercato nuove norme e modifiche.

Art. 10.

Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'articolo 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:

a) per le vendite:

1) i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'articolo 3;

2) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;

3) gli industriali che provvedono alla preparazione dei prodotti;

4) gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni;

b) per gli acquisti:

1) i commercianti al minuto;

2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

3) le comunità, le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo.

Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche.

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo.

Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.

Art. 11.

Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, nei mercati delle carni, è preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchicamente dipendente e, nei mercati dei prodotti ittici, un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia.

L'ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il direttore di mercato è responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

Le carni ed i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria provinciale.

Art. 12.

Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per operazioni di credito a favore degli operatori del mercato stesso.

La gestione della Cassa è affidata ad una delle aziende di credito, contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a lire 200 milioni, in base a convenzione, da stipularsi fra l'Ente che gestisce il mercato e l'Azienda di credito e da approvarsi dal Prefetto.

Per le Casse di risparmio il patrimonio non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della Cassa è affidata ad una azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, con l'applicazione dell'articolo 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

Art. 13.

Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato, il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Prefetto, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, nomina un Commissario governativo, perchè rimuova le irregolarità o ridia efficienza al mercato.

Quando risulti che il servizio non risponde alle esigenze del mercato il Commissario propone i provvedimenti opportuni con apposita relazione che viene comunicata per le deduzioni agli Enti interessati.

La relazione è trasmessa al Ministero con le osservazioni degli Enti e della Commissione di cui all'articolo 4.

Il Ministro dell'industria e del commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessità e per il buon funzionamento del medesimo.

Se al termine stabilito dal Ministro non siano adottati i provvedimenti prescritti, il Ministro può pronunciare la revoca della gestione.

Le funzioni del Commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.

Rimane salvo il potere del Comune o della Camera di commercio di pronunciare la revoca o la decadenza della concessione in base alla legge o all'atto di concessione.

Art. 14.

È istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e della sanità.

Della prima sezione fanno inoltre parte:

1) due rappresentanti dei produttori agricoli;

2) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

Della seconda sezione fanno inoltre parte:

1) tre rappresentanti degli allevatori;

2) due rappresentanti dei commercianti di carni;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.

Della terza sezione fanno inoltre parte:

1) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

2) tre rappresentanti dei produttori ittici;

3) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici;

4) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici.

I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria

e del commercio, dalle organizzazioni nazionali di categoria.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e della sanità.

Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio.

La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e il commercio o del suo delegato.

La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale o gli Enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame.

A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare.

Art. 15.

Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, possono essere sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato. La sospensione è deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo.

Nei casi gravi ed urgenti, la sospensione può essere disposta dal direttore di mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro tre giorni.

In caso di inosservanza delle norme previste dall'articolo 4 da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati, il Prefetto, con provvedimento definitivo, può disporre nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Gli operatori sospesi che continuino la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli albi, di cui all'articolo 3, la quale viene altresì disposta nei confronti degli operatori sospesi per più di tre volte.

Art. 16.

La presente legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e, dalla data stessa, cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati, che risultino incompatibili con le norme in essa contenute.

I regolamenti di cui al precedente comma debbono essere uniformati al regolamento tipo di cui all'articolo 8 entro un mese dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In caso di inadempienza, vi provvede di ufficio il Prefetto.

Art. 17.

Per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati di cui all'articolo 14 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 milioni annui, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.

All'onere di lire 8 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo per lo esercizio 1958-59 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con la presente legge.